

Allegato "B" al rep. 182.066 /61.959

STATUTO

della FONDAZIONE

Fondazione Amici di San Giuseppe

ART. 1 - Costituzione Denominazione Disciplina

1. È costituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"Fondazione Amici di San Giuseppe - Ente del Terzo Settore"

che assume la forma giuridica di fondazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La fondazione ha sede legale nel comune di Piacenza

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, nell'ambito nazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

ART. 3 – Attività diverse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigenti.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di

gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

ART. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio iniziale è pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) costituito da fondi in valuta legale.
2. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
 - a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
 - d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - f) avanzi di amministrazione.

3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
- a) i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
 - b) le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
 - c) gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
 - d) le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - e) i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori e/o da altri sostenitori;
 - f) entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.
4. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 6 - Organi sociali

1. Sono organi della fondazione:
- a) il Consiglio di Amministrazione
 - b) l'Organo di Controllo
 - c) il Revisore Legale dei Conti, che dovrà essere nominato nei casi previsti dall'art. 31 del codice del terzo settore.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la

Segreteria Amministrativa.

ART. 7 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.
2. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale verso i terzi.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- **BALLERINI MARIA GRAZIA** nata a Piacenza il 15 maggio 1966

codice fiscale BLL MGR 66E55 G535M,

- Padre **ALBANESI NICOLA** nato a PORTO San Giorgio (FM) il 17 luglio 1965

codice fiscale LBN NCL 65L17 G920W,

- Don **CAMPISI ANDREA** nato a Piacenza il 18 ottobre 1968

codice fiscale CMP NDR 68R18 G535N;

- Dottor **ZANINONI LUIGI** nato a Piacenza il 20 giugno 1962

codice fiscale ZNN LGU 62H20 G535S,

- Dott.ssa **GIORGI CHIARA** nata a Cremona (CR) il 24 gennaio 1974

codice fiscale GRG CHR 74A64 D150Z,

questi ultimi tre resteranno in carica (al contrario degli altri) per un periodo di cinque anni;

dopo di che saranno sostituiti rispettivamente da:

...- un componente nominato dal Vescovo di Piacenza;

... - due componenti nominati dall'Associazione "Oltre l'Autismo ODV".

I Componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per

più mandati, senza alcun limite.

Nel caso in cui, per qualunque causa, cessasse dalla carica la Signora Ballerini Maria Grazia, verrà sostituita da soggetto, che rimarrà in carica cinque anni, nominato dalla Signora Belfanti Michela nata a Piacenza il 16 ottobre 1993 ed in caso di sua scomparsa dal suo primo discendente di maggiore età e così di seguito per i successivi discendenti; in caso di mancanza di discendenti la nomina verrà effettuata da Belfanti Isabella nata a Piacenza il 14 agosto 1991 ed in caso di sua scomparsa dal suo primo discendente di maggiore età e così di seguito per i successivi discendenti; in caso di mancanza di discendenti la nomina verrà effettuata dal Presidente dell'Associazione "Oltre l'Autismo-ODV" o, in caso di cessazione di tale Associazione, dal Vescovo della Diocesi di Piacenza.

Nel caso in cui, per qualunque causa, cessasse dalla carica Padre Albanesi Nicola verrà sostituito da soggetto nominato dal Collegio Alberoni, che rimarrà in carica cinque anni.

Viene nominata Presidente la Signora **BALLERINI MARIA GRAZIA**.

Viene nominato Vice Presidente il Signor **ZANINONI LUIGI**.

5. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel presente articolo; resteranno in carica i consiglieri per i quali non operino dimissioni, morte o revoca, o causa di ineleggibilità o decadenza.

5. Il Consiglio di Amministrazione governa l'ente; esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è

presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

8. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

10. Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- a) elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- b) amministra la fondazione;
- c) predispone il bilancio d'esercizio e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- d) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- f) decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se

non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 8 - Il Presidente e Vicepresidente

1. Il presidente della fondazione, che è anche presidente dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 8 bis - Organo di Controllo

1. Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il Bilancio.

2. Composizione

Se Collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente l'organo amministrativo.

ART. 8 tris - Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Organo Amministrativo nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra

Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 9 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 10 – Libri sociali obbligatori

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 11 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 12 - Statuto

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di

attuazione e della disciplina vigente.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 13 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Firmati all'originale:

MARIA GRAZIA BALLERINI - VALENTINA LABATI - KATIA

MAZZOCCHI - MASSIMO TOSCANI Notaio.